



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Uffici 3 e 5

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

IL DIRETTORE GENERALE

DGPROF/3/P

Agli Assessorati delle Regioni e province Autonome di
Trento e Bolzano

LORO SEDI

Sono pervenute alla scrivente Direzione generale diverse richieste di parere da parte di Aziende sanitarie sul territorio in ordine alla possibilità di bandire concorsi per Educatore professionale senza indicare lo specifico profilo professionale di appartenenza (educatore professionale socio-sanitario ovvero socio-pedagogico).

Al riguardo, si fa presente che il profilo dell'educatore professionale, quale figura sanitaria, (in seguito denominato "educatore professionale socio-sanitario" dalla legge n. 205/2017) è stato disciplinato nel DM 520 dell'8 ottobre 1998, il cui art. 1, in particolare, stabilisce che *"l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà"*.

La figura dell'educatore professionale socio-pedagogico ha trovato, invece, una propria organica disciplina nell'art. 1, commi 594, 595 e 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove è stabilito, tra l'altro, che detto professionista si forma presso la Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione e svolge attività di tipo educativo, formativo e pedagogico. Detta legge n. 205/2017 ha inoltre operato una netta distinzione tra i profili dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario, facendo chiarezza relativamente agli ambiti di competenza di tali due professioni, ai quali corrispondono due diversi ambiti occupazionali (rispettivamente nel sociale per l'educatore professionale socio-pedagogico e nel sanitario e socio-sanitario per l'educatore professionale socio-sanitario) e distinguendo espressamente la qualifica, il percorso formativo e l'ambito di intervento delle due figure.

In particolare, l'esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-sanitario è subordinato al possesso di un titolo abilitante rilasciato a compimento di un corso di laurea universitaria triennale (corso di laurea L/SNT2) incardinato nell'area sanitaria e disciplinato dal D.M. Miur /salute 19 febbraio 2009 concernente la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie. Va altresì aggiunto che l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dalla legge n. 3 del

2018, ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio di tutte le professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto. Tale obbligo sussiste dunque anche per gli educatori professionali socio-sanitari, che devono iscriversi all'albo degli Educatori professionali istituito all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Per converso, per svolgere la professione di Educatore professionale socio – pedagogico è necessario conseguire un diploma di laurea triennale in Scienze dell'educazione, appartenente alla classe L-19, volta alla formazione di professionisti per i quali non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale.

Inoltre, si rappresenta che la legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 517, ha modificato il comma 594 della legge 27 dicembre 2005, stabilendo che l'educatore professionale socio pedagogico e il pedagogista, al fine di conseguire risparmi di spesa, possano svolgere la propria attività nei servizi e nei presidi socio sanitari “limitatamente agli aspetti socio-educativi, restando fermi gli ambiti di competenza riservati alla figura dell'educatore professionale socio - sanitario.


Da ultimo, il D.M. 27 ottobre 2021, adottato dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art.33 bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel definire le funzioni ed il ruolo propri dell'educatore professionale socio – pedagogico, marca ulteriormente la distinzione tra le due professioni.

Infine, il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità 2019-2021, che ha ridisciplinato le declaratorie delle aree e dei profili, rinvia espressamente ad una successiva sessione negoziale la verifica di ulteriori profili professionali da collocare nell'ambito delle aree, citando a titolo esemplificativo, tra gli altri, il profilo di educatore socio pedagogico. Pertanto, in assenza di uno specifico inquadramento contrattuale e del relativo profilo, ad oggi non è prevista alcuna specifica disciplina concorsuale per l'accesso dell'educatore professionale socio – pedagogico al SSN.

Alla luce di quanto sin qui esposto, eventuali bandi di concorso che consentano indistintamente l'accesso all'Educatore socio – sanitario e all'educatore socio – pedagogico si pongono in contrasto con le disposizioni vigenti sopra citate.

Si raccomanda, pertanto, la massima diffusione di quanto espresso nella presente nota tra gli Enti e le Aziende di riferimento.

Il Direttore generale
dott.ssa Mariella Mainolfi



GC/CR/IC/VT

